Camera dei deputati
Servizio Studi
XIX Legislatura

Documentazione per l'attività consultiva
del Comitato per la legislazione

Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali
A.C. 3068

Dossier n° 204 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
4 novembre 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3068
Titolo:	Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	3
Commissione competente :	II Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

Il disegno di legge A.C. 3068, approvato con modifiche dal Senato, reca la **delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali**.

Il provvedimento si compone di **3 articoli**.

L'**articolo 1** conferisce al Governo la **delega** ad adottare, **entro ventiquattro mesi** dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per la **revisione e il riordino degli ordinamenti delle professioni** individuate all'Allegato A del disegno di legge medesimo.

L'**articolo 2** definisce i **principi e criteri direttivi** ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega.
In particolare, le lettere *a)*-*b*) prevedono la **valorizzazione del ruolo delle professioni e la tutela dell'autonomia e dell'indipendenza dei professionisti**. I decreti delegati dovranno inoltre **chiarire competenze e attività riservate**, **disciplinare accesso, abilitazione ed esami di Stato**, nonché **riservare l'uso del titolo professionale agli iscritti agli albi** (lettere *c)*-*f)*). È altresì prevista la **disciplina delle specializzazioni e la salvaguardia delle competenze** già riconosciute (lettera *g)*), mentre ordini e collegi professionali dovranno operare come **enti pubblici non economici** a tutela dell'interesse pubblico, senza svolgere attività sindacale (lettera *h)*).
Le lettere *i*)-*r*) recano i principi direttivi per la **riforma degli ordinamenti professionali**, nel rispetto del principio di proporzionalità, concernenti la disciplina degli Ordini — da calibrare sulla loro realtà numerica e patrimoniale — il regime delle incompatibilità, i consigli di disciplina con competenze estendibili a livello regionale e il codice deontologico, integrato a tutela del consumatore anche per l'uso di tecnologie digitali.
Le lettere da *s*) a *dd*) recano principi e criteri direttivi volti a disciplinare una pluralità di istituti relativi alle professioni regolamentate, quali la **pattuizione del compenso**, la **riorganizzazione del tirocinio**, l'**assicurazione per responsabilità civile**, la **prescrizione dell'azione di responsabilità**, le **tutele per malattia, infortuni o maternità**, la **formazione continua**, le **società tra professionisti** e la **gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo**.

L'**articolo 3** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Alcuni principi di delega, di cui all'articolo 2, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera *d*), della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega. A tale proposito, si segnalano in particolare: la lettera *q*), che si limita a prevedere la facoltà, per i consigli nazionali che esercitano funzioni giurisdizionali, di adottare regolamenti di organizzazione finalizzati a rendere più rapida ed efficiente la gestione della funzione giurisdizionale, senza ulteriormente precisare le direttrici cui conformare tale disciplina; la lettera *bb*), numero 1), nonché i numeri 3), 4), 5) e 6), che individuano ambiti di intervento concernenti, rispettivamente, le modalità di iscrizione delle società tra professionisti agli albi professionali e al registro delle imprese, il conferimento e l'esecuzione degli incarichi professionali, gli obblighi di informazione nei confronti della clientela, il regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e gli obblighi assicurativi, senza specificare adeguatamente i principi e i criteri cui il Governo deve attenersi nella relativa disciplina. *Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo*.

L'articolo 2, comma 1, lettera *l*), prevede, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, il riordino per ciascuna professione delle incompatibilità con l'esercizio di altre attività. Si ricorda, in proposito, che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012). *Si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo*.

L'articolo 2, comma 1, lettera *c*), numero 5), stabilisce che tutte le attività non indicate dalla legge come riservate a una o più professioni siano libere e possano essere svolte da tutti i professionisti; *in proposito, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione in esame al fine di precisare la portata dell'espressione «tutti i professionisti», anche in relazione all'articolo 1, comma 1, che definisce l'ambito di applicazione come quello delle professioni di cui all'allegato A, così da circoscrivere con maggiore precisione l'ambito soggettivo di applicazione del criterio direttivo.*

L'articolo 2, comma 1, lettera *bb*), numero 7), prevede interventi sul regime fiscale e previdenziale delle società tra professionisti, facendo riferimento anche agli enti di previdenza di diritto privato relativi a professioni non contemplate nell'allegato A; *in proposito, considerato che l'articolo 1, comma 1, circoscrive la delega agli ordinamenti delle professioni indicate nel medesimo allegato, si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione in esame al fine di precisare la portata del richiamo agli enti previdenziali relativi alle ulteriori professioni, anche con riguardo agli effetti che l'esercizio della delega è destinato a produrre nei loro confronti.*

La lettera *bb*), numero 7), del medesimo comma 1, dell'articolo 2, demanda al Governo la definizione di un regime fiscale e previdenziale delle società tra professionisti coerente con quello previsto per i modelli societari adottati, mentre la successiva lettera cc) prevede l'applicazione alle medesime società dei regimi fiscali previsti per tali modelli societari, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; *si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione delle due disposizioni al fine di chiarirne il coordinamento e di delimitare con maggiore precisione l'ambito applicativo di ciascuno dei due criteri* direttivi.

L'articolo 2, comma 2, stabilisce che le disposizioni attuative eventualmente previste dai decreti legislativi siano adottate mediante regolamenti dei consigli nazionali delle singole professioni ovvero mediante regolamenti governativi o ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1 (regolamenti di esecuzione), comma 2 (regolamenti di delegificazione) e comma 3 (regolamenti ministeriali) della legge n. 400 del 1988, secondo le procedure richiamate dalla medesima disposizione. La disposizione, tuttavia, non precisa i presupposti per il ricorso ai diversi strumenti regolamentari, nonché i rispettivi ambiti di intervento, al fine di assicurare un più chiaro coordinamento con le specifiche previsioni dell'articolo 2, comma 1, che già demandano a regolamenti dei consigli nazionali la disciplina di determinate materie. Si segnala, al riguardo, che il richiamato articolo 17, comma 2, disciplina i regolamenti di delegificazione, strumento attraverso cui è possibile dettare norme in materie non coperte da riserva assoluta di legge, sostituendo alla disciplina primaria vigente una disciplina di rango regolamentare, purché la legge che autorizzi l'esercizio della potestà regolamentare abbia previamente determinato le norme generali regolatrici della materia e abbia disposto l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. *Alla luce di quanto esposto, si valuti, dunque, l'opportunità di un approfondimento*.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 1, al comma 3, prevede che "gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari", mentre il precedente comma 2 stabilisce che "i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro vigilante, sentito il consiglio nazionale di ciascuna professione". Si rileva, al riguardo, che, in assenza di precisazioni sul fatto che gli schemi dei decreti siano trasmessi alle Camere solo successivamente all'acquisizione del parere del consiglio nazionale di ciascuna professione, la formulazione non appare idonea a soddisfare in termini inequivoci "l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo", come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998. Il periodo successivo della medesima disposizione prevede, inoltre, che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di trenta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"). Si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa". Al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega). *Sul punto, si valuti, pertanto, l'opportunità di un approfondimento*.

L'articolo 1, comma 4, prevede che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione delle delega prevista al comma 1, possa adottare disposizioni integrative e correttive. Si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti integrativi e correttivi riferiti al complesso dei decreti legislativi da adottare, non potendosi determinare in anticipo quale decreto legislativo sarà effettivamente l'ultimo né escludersi l'adozione di ulteriori, così da determinare uno spostamento in avanti del termine. In precedenti analoghe occasioni, il Comitato per la legislazione ha rilevato che risulta preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, dodici mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi (si veda da ultimo la condizione presente nel parere reso nella seduta del 16 settembre 2026 sul disegno di legge A.C. 2646). *Anche su questo aspetto, si valuti, dunque, l'opportunità di un approfondimento*.

L'articolo 1, comma 5, stabilisce che i decreti legislativi di cui al comma 1, fra le altre cose, rechino disposizioni di coordinamento anche attraverso l'eventuale redazione di un testo unico per ciascuna professione regolamentata, sembrando fare riferimento alla produzione di testi unici compilativi e non al conferimento di un'ulteriore delega per la redazione di testi unici di riordino; *si valuti, pertanto, l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione in esame, facendo espresso rinvio all'articolo 17-bis della legge n. 400 del 1988, che disciplina espressamente la procedura per l'emanazione, da parte del Governo, di tale tipologia di testi unici*.

NC0204	Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione	osservatorio@camera.it - 066760-3855	𝕏 CD_legislazione
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	𝕏 CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.